

OBBLIGO ESPOSIZIONE PREZZI DI VENDITA COME DISPOSTO DALL' ART 14 DEL D.Lgs 114/98

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unita' di misura.
5. Nel caso di vendita di articoli di oreficeria, di prodotti d'arte e di antiquariato per esigenze connesse alla prevenzione della criminalità l'obbligo di pubblicità dei prezzi possa ritenersi soddisfatto mediante l'utilizzo del codice identificativo del prodotto cui è collegato un listino prezzi interno.

Il mancato rispetto delle norme in materia di pubblicità dei prezzi , prevede, ai sensi dell'art.14 co.1 e art 22 co.3 del D.lgs 114/98 la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da € 516.00 a € 3.098.00 p.m.r. euro 1.032.00.

